

Evoluzione legislativa

n. 257, e successive modificazioni - per i lavoratori che, alla data del 22 giugno 2013:

- risultino cessati dal lavoro per mobilità;
- siano titolari di prestazioni straordinarie a carico dei fondi di solidarietà;
- siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione.

Art. 51. *Soppressione dell'obbligo di presentazione mensile del modello 770*

Abroga il comma 1 dell'articolo 44-bis del decreto-legge n. 269/2003, relativo alla semplificazione della dichiarazione annuale, presentata dai sostituti d'imposta, attraverso la trasmissione mensile dei dati.

- Legge 6 agosto 2013, n. 97 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013" (*G.U. n.194 del 20 agosto 2013*).

Art. 13. *Disposizioni volte al corretto recepimento della direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo. Procedura di infrazione 2013/4009 Comma 1.*

Introduce l'aggiornamento dell'articolo 65, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, inteso a sostituire le parole: «cittadini italiani residenti» con: «cittadini italiani e dell'Unione europea residenti, da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente».

- Legge 18 luglio 2013, n. 85 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 maggio 2013, n. 54, recante interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo (*G.U. n. 168 del 19.7.2013*).

Evoluzione legislativa

Art. 4. Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in deroga, di contratti di solidarietà e di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato

Rifinanzia gli ammortizzatori sociali in deroga e detta discipline per i contratti di solidarietà e i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.

L'INPS, allo scopo di verificare gli andamenti di spesa, sulla base dei decreti di concessione inviati telematicamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dalle regioni, effettua un monitoraggio anche preventivo della spesa, rendendolo disponibile al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

- Decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 11 luglio 2013 "Definizione dei periodi di arresto temporaneo obbligatorio delle unità autorizzate all'esercizio della pesca con il sistema a strascico e/o volante per l'annualità 2013" (*G.U. n.167 del 18 luglio 2013*).

Art. 1.

Comma 2.

Determina le modalità di attivazione, presso il competente Ministero del lavoro e delle politiche sociali, della procedura per l'erogazione del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga, a copertura dell'intero periodo di interruzione obbligatoria dell'attività di pesca.

- Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 5 luglio 2013 "Trasferimento all'INPS delle risorse strumentali, umane e finanziarie del soppresso INPDAP, in attuazione dell'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (*G.U. n. 223 del 23 settembre 2013*).

Art. 1. *Trasferimento delle funzioni*

Stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2012, le funzioni esercitate dal soppresso Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) siano trasferite presso l'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS), che subentra in tutti i rapporti, attivi e passivi, relativi alle funzioni ad esso attribuite.

Evoluzione legislativa

Art. 2. Trasferimento delle risorse patrimoniali, finanziarie e strumentali

A decorrere dal 1° gennaio 2012, l'INPS subentra nella titolarità dei beni patrimoniali, delle risorse finanziarie e delle risorse strumentali del soppresso INPDAP.

Art. 3. Trasferimento del personale

A decorrere dal 1° gennaio 2012, il personale di ruolo in servizio alla data del 6 dicembre 2011 alle dipendenze del soppresso INPDAP, è trasferito all'INPS, il quale subentra nella titolarità dei relativi rapporti di lavoro. Il personale dipendente trasferito mantiene l'inquadramento previdenziale di provenienza.

L'INPS provvede ad incrementare la propria dotazione organica di un numero pari alle unità di personale non soprannumerario rispetto alla dotazione organica dell'ex INPDAP vigente alla data di soppressione dell'ente.

La titolarità delle posizioni soprannumerarie risultanti all'esito della ricognizione è posta in capo all'INPS.

Sono altresì trasferite all'INPS n. 12 unità di personale docente di ruolo in servizio presso l'Istituto magistrale - Liceo della Comunicazione di San Sepolcro, in corrispondenza delle quali, l'Istituto è autorizzato all'incremento della propria dotazione organica.

- Legge 24 giugno 2013 n. 71 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per riaccelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE" (G.U. n. 147 del 25 giugno 2013).

Art. 6. Proroga emergenza sisma maggio 2012

Viene rideterminato al 31 ottobre 2013 il termine per l'accesso ai finanziamenti e per il pagamento senza applicazione delle sanzioni dei tributi, contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dal 1° luglio 2013 al 15 novembre 2013.

Evoluzione legislativa

- Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 10 giugno 2013 recante "Rimborso dei maggiori oneri sostenuti dalle aziende del settore del trasporto pubblico. Anno 2010".

L'art.1, comma 148, della legge n.311/2004 ha abrogato – con effetto dal 1° gennaio 2005 – l'allegato B del Regio Decreto n. 148/1931, che poneva a carico dell'INPS una serie di trattamenti economici di malattia speciali e aggiuntivi a favore dei lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto; ai suddetti lavoratori si applica il trattamento previdenziale di malattia previsto per i lavoratori del settore industria. La norma citata dispone, peraltro, che trattamenti aggiuntivi rispetto a quelli erogati dall'INPS ai lavoratori del settore industria, possano essere definiti mediante la contrattazione collettiva di categoria.

L'art.1, comma 273, della legge n.266/2005 stabilisce che i maggiori oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria in attuazione dell'art.1, comma 148, della legge n. 311/2004, siano finanziati utilizzando le somme residue dagli importi destinati al fine di assicurare il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale.

Il Decreto Interministeriale 10 giugno 2013 ha definito limiti e modalità di ristoro del maggior onere derivante dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria relativamente all'anno 2010.

- Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 264/2013 del 19 aprile 2013, come modificato dal decreto direttoriale n. 390/2013 del 3 giugno 2013 "Bonus di 190 euro per chi assume nel corso del 2013 lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo.

Prevede che per le assunzioni, le proroghe e le trasformazioni effettuate nel 2013, riguardanti lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo, potrà essere fruito l'incentivo previsto, bonus di 190 euro.

- Comunicato dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture "Anagrafe unica delle Stazioni appaltanti art. 33-ter, decreto-legge n. 179/2012 convertito con legge n. 221/2012 (G.U.

Evoluzione legislativa

n. 123 del 28 maggio 2013).

L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture comunica che, in via transitoria, ai fini dell'adempimento all'obbligo di cui all'art. 33-ter del decreto-legge n. 179/2012, le stazioni appaltanti già registrate presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici per le finalità di cui al decreto legislativo n. 163/2006 e alla legge n. 136/2010, sono tenute ad acquisire sul sito dell'Autorità, a partire dal 10 luglio 2013, l'Attestato di iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti, avente validità per tutto il 2013. Tale documento sarà rilasciato alle S.A. per il tramite dei propri utenti già titolari di credenziali per l'accesso ai servizi sul portale dell'Autorità.

Le stazioni appaltanti, a partire dal 1° settembre 2013 e comunque entro il 31 dicembre 2013, dovranno comunicare, per l'espletamento del procedimento amministrativo sotteso all'applicazione dell'art. 33-ter del decreto-legge n. 179/2012, il nominativo del responsabile, ai sensi della legge n. 241/90, il quale provvederà alla iniziale verifica o compilazione ed al successivo aggiornamento delle informazioni necessarie per il permanere dell'iscrizione nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti. Tale aggiornamento dovrà essere effettuato entro il 31 dicembre di ciascun anno.

- Comunicato dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture "Trasmissione dei dati dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – settori ordinari e speciali – allineamento a 40.000 euro della soglia minima per le comunicazioni ex art. 7, comma 8, del decreto legislativo n. 163/2006" (*G.U. n. 107 del 9 maggio 2013*).

L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture comunica che per gli appalti pubblicati a far data dal 1° gennaio 2013, la soglia dei 150.000 euro prevista dall'art. 7, comma 8, del decreto legislativo n. 163/2006, è aggiornata al valore di 40.000 euro. In aggiunta a ciò vengono regolamentate le trasmissioni dei documenti relativi alle varie tipologie contrattuali e di settore.

- Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 29 aprile 2013 "Attuazione dell'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 9 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,

Evoluzione legislativa

concernente l'adeguamento dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato allo scopo di garantire la puntuale applicazione dei criteri di contabilità nazionale, relativi alle modalità di registrazione degli investimenti fissi lordi" (*G.U. n.123 del 28 maggio 2013*).

Art. 1. Ambito di applicazione

Individua l'efficacia soggettiva e oggettiva del provvedimento.

Art. 2. Adeguamento dei sistemi contabili

Stabilisce che, a decorrere dall'anno 2013, le amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato adeguino i propri sistemi di contabilità al fine di acquisire le informazioni, contenute nei documenti relativi agli investimenti fissi lordi, in modo tale da consentire l'individuazione del momento in cui il bene entra nella disponibilità dell'amministrazione o, per i contratti pluriennali, l'avanzamento dei lavori avvenuto in ciascun esercizio.

Tra i documenti enucleati, si annoverano le fatture rilasciate dai soggetti fornitori di beni ed i documenti che attestano gli stati di avanzamento dei lavori oggetto di contratti pubblici. Di essi, i sistemi di gestione della contabilità dovranno almeno acquisire le informazioni sulla data di emissione e sull'importo al lordo e al netto dell'IVA, attribuendo un indice numerico progressivo a ciascun documento relativo ad un dato cespite.

Art. 3. Monitoraggio degli investimenti fissi lordi

Le informazioni così acquisite confluiranno nel sistema gestionale informatizzato – di cui al decreto legislativo n. 229/2011 – al fine di alimentare la banca dati delle amministrazioni pubbliche.

- Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 24 aprile 2013 "Riparto tra l'INPS e l'INAIL dell'importo dei risparmi di spesa previsti dall'articolo 1, commi 108-112, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (*G.U. n. 113 del 16 maggio 2013*).

Stabilisce che la percentuale di riparto, tra l'INPS e l'INAIL, dell'importo delle riduzioni di cui al primo periodo dell'articolo 1, comma 108, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (che prevede che gli enti pubblici di previdenza e assistenza sociale adottino ulteriori interventi di

Evoluzione legislativa

razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese, in modo da conseguire, a partire dal 2013, risparmi aggiuntivi non inferiori a 300 milioni di euro annui) o da ulteriori interventi di riduzione individuati dagli enti stessi nell'ambito della propria autonomia organizzativa, è posta, a decorrere dall'anno 2013, per il venti per cento a carico dell'INAIL e per l'ottanta per cento a carico dell'INPS.

Le somme provenienti da tali riduzioni di spesa sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 ottobre di ciascun anno.

- Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 22 aprile 2013 "Modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 231 e 233, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Estensione platea salvaguardati. Terzo contingente" (*G.U. 123 del 28 maggio 2013*).

Art. 1.

Attua i commi 231 - 233 della Legge di Stabilità per il 2013, individuando il contingente massimo di soggetti autorizzati al pensionamento secondo la disciplina previgente la riforma cosiddetta "Fornero", nonché la ripartizione di esso tra i potenziali beneficiari.

Art. 2.

Stabilisce la disapplicazione della riforma "Fornero" a varie categorie di lavoratori, ancorché maturino i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011.

Art. 3.

Fornisce i criteri che l'INPS deve rispettare nell'ordine di esame delle istanze di pensionamento in base alla normativa previgente la riforma, menzionando, peraltro, il limite indicato dal comma 234 della legge di Stabilità 2013 che per tale anno ammonta a 64 milioni di euro.

Art. 9.

Determina in 10.130 unità il numero dei lavoratori aventi titolo all'ottenimento del beneficio.

- Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi dell'art.54 del

Evoluzione legislativa

decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165" (G.U. n. 129 del 4 giugno 2013).

Attua l'art. 54 del T.U. del pubblico impiego, integrato dai contenuti della legge n. 190/2012 (anticorruzione), che prevede l'emanazione di un codice di comportamento dei dipendenti pubblici al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.

- Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (G.U. n. 92 del 19 aprile 2013).

Capo I. Principi Generali

Art. 1. *Definizioni*

Definisce i soggetti interessati dalle norme che seguono.

In particolare delinea, ai fini del decreto, le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e privati in controllo pubblico, la tipologia di incarico affidato o di carica assunta, le tipologie di inconferibilità ed incompatibilità a questi ultimi relative.

Art. 2. *Ambito di applicazione*

Stabilisce l'applicabilità delle disposizioni del decreto agli incarichi conferiti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.

Capo II. Inconferibilità di incarichi nel caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione

Art. 3. *Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione*

Comma 1.

Elenca gli incarichi che non possono essere attribuiti ai condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.

Evoluzione legislativa

Comma 2.

Evidenzia che ove la condanna riguardi uno dei reati contro la pubblica amministrazione di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97 (tra i quali: peculato, concussione, corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, corruzione in atti giudiziari, corruzione di persona incaricata di pubblico servizio, etc.), l'inconferibilità ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità degli incarichi ha la durata di 5 anni.

Comma 3.

Disciplina l'inconferibilità per i residuali casi di reato contro la pubblica amministrazione.

Commi da 4 a 7.

Disciplinano altre casistiche di inconferibilità e cessazione della stessa in caso di incarichi dirigenziali interni ed esterni.

Capo V. Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni nonché lo svolgimento di attività professionale

Capo VI. Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni, e negli enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico

Capo VII. Vigilanza e sanzioni

- Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 29 marzo 2013, n. 73380 "Erogazione in unica soluzione dell'indennità ASPI e mini-ASPI, di cui all'articolo 2, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92" (*G.U. n. 133 dell'8 giugno 2013*).

Evoluzione legislativa

Art. 1. Lavoratori beneficiari

Stabilisce che i lavoratori beneficiari di ASPI e mini-ASPI possano richiedere l'erogazione di tali prestazioni in un'unica soluzione, al fine di intraprendere attività di lavoro autonomo, autoimpresa o microimpresa, oppure associarsi in cooperativa.

Art. 2. Quantificazione della prestazione

Stabilisce il limite massimo complessivo di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

Art. 3. Domanda, relativa documentazione ed erogazione della prestazione

Indica l'iter per l'ottenimento della prestazione nei vari casi previsti dalla norma.

Art. 4. Termini di trasmissione della domanda e restituzione in caso di rioccupazione

Stabilisce tempi e modi relativi all'oggetto.

Art. 5. Monitoraggio

Richiama la responsabilità dell'INPS a provvedere al monitoraggio degli oneri derivanti dal riconoscimento dei benefici, trasmettendo le relative risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

- Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 28 marzo 2013 "Trasferimento all'INPS delle risorse strumentali, umane e finanziarie del soppresso ENPALS, in attuazione dell'art. 21, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214" (*G.U. n. 135 dell'11 giugno 2013*).

In seguito alla soppressione dell'ENPALS, dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l'attribuzione, delle relative funzioni all'INPS.

Dalla medesima data l'INPS subentra nella titolarità dei beni patrimoniali, delle risorse finanziarie e delle risorse strumentali del soppresso ENPALS.

Inoltre, il personale di ruolo in servizio alla data del 6 dicembre 2011 alle dipendenze del soppresso ENPALS, è trasferito presso l'INPS, il quale subentra nella titolarità dei relativi rapporti di lavoro. Il personale

Evoluzione legislativa

dipendente trasferito mantiene l'inquadramento previdenziale di provenienza.

- Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 19 marzo 2013 "Criteri e tariffe per la determinazione del valore capitale delle prestazioni erogate agli invalidi civili (*G.U. n. 223 del 23 settembre 2013*).
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" (*G.U. n. 80 del 5 aprile 2013*).

Capo I. Principi generali

Art. 1. *Principio generale di trasparenza*

Comma 1.

Definisce il concetto di trasparenza, intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguitamento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Comma 2.

Pur nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, la trasparenza, concorre ad attuare il principio democratico ed i principi costituzionali di egualianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione.

E' condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integrando il diritto ad una buona amministrazione; concorrendo alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

Comma 3.

Stabilisce che le disposizioni del presente decreto integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto

Evoluzione legislativa

della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117 della Costituzione; costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.

Art. 2. Oggetto

Comma 1.

Precisa che il decreto individua gli obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la sua realizzazione .

Comma 2.

Il termine pubblicazione indica, ai fini del decreto, quella nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, in conformità alle specifiche e alle regole tecniche contenute nell'allegato A, dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque ad accedere ai vari siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.

Art. 3. Pubblicità e diritto alla conoscibilità

I dati, i documenti e le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria possono essere conosciuti, fruiti gratuitamente, utilizzati e riutilizzati da parte di chiunque.

Art. 4. Limiti alla trasparenza

Comma 1.

Prevede che i dati personali, diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari, possano essere diffusi attraverso siti istituzionali e possono essere trattati con modalità tali da consentirne l'indicizzazione e la rintracciabilità tramite i comuni motori di ricerca web e il loro riutilizzo secondo quanto stabilito dell'articolo 7, nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.

Comma 2.

Individua nella pubblicazione di dati relativi all'assunzione di incarichi personali relativi a titolari di organi di indirizzo politico e di uffici o

Evoluzione legislativa

incarichi di diretta collaborazione, nonché a dirigenti titolari degli organi amministrativi, il presupposto per la completa realizzazione della trasparenza pubblica, da realizzare comunque nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.

Comma 3.

Prevede la possibilità, per le amministrazioni, di pubblicare qualsiasi altro dato, diverso da quelli previsti nel decreto, o in specifiche norme di legge o di regolamento, ma ritenuto comunque utile per favorire la massima disponibilità dei dati pubblici, anche ricorrendo a forme di anonimizzazione in presenza di dati personali, fermi restando i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge.

Comma 4.

Stabilisce un principio di trasparenza ed accesso, chiarendo che la conoscibilità dei dati e documenti pubblici, conseguente alla pubblicazione nei siti istituzionali, non possa mai essere negata laddove siano sufficienti misure di anonimizzazione, idonee a dare soddisfazione alle eventuali esigenze di segreto e di tutela dei dati personali. Le pubbliche amministrazioni debbono però provvedere a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.

Comma 5.

Consente l'accesso alle notizie relative allo svolgimento delle prestazioni svolte da chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione; sottrae, invece, alla visibilità le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il dipendente e l'amministrazione, che siano idonee a rivelare taluna delle informazioni sensibili.

Comma 6.

Conferma i vigenti limiti alla diffusione delle informazioni ed i casi di esclusione dal diritto di accesso.

Art. 5. Accesso civico

Evoluzione legislativa

Comma 1.

L'obbligo sorto in capo alla pubblica amministrazione di pubblicare documenti, informazioni o dati, comporta il diritto simmetrico da parte della cittadinanza di chiedere che tali adempimenti vengano evasi.

Comma 2.

Riconosce quali portatori del diritto di accesso civico anche coloro i quali non abbiano un interesse giuridicamente qualificato. La richiesta di accesso è gratuita e deve essere inoltrata al responsabile della trasparenza della pubblica amministrazione inadempiente, il quale è tenuto a pronunziarsi sulla stessa entro 30 giorni.

Comma 3.

La pubblica amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale, entro trenta giorni, il documento, l'informazione o il dato richiesto, ed ha altresì l'obbligo di trasmetterlo contestualmente al richiedente, ovvero di comunicargli l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.

Se il documento, l'informazione o il dato richiesto risultino già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione dovrà comunque indicare al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Comma 4.

Prevede la possibilità di attivare il potere sostitutivo previsto dall'articolo 2, comma 9-bis, della legge n. 241 del 1990 in caso di ritardo o mancata risposta.

Comma 5.

La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni dalle disposizioni contenute nel decreto n.104/2010.

Comma 6.

Stabilisce che la richiesta di accesso civico comporti, da parte del responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione del comportamento che lo ha causato all'ufficio di disciplina.

Art. 6. Qualità delle informazioni

Evoluzione legislativa

Stabilisce che tutti i dati formati o trattati da una pubblica amministrazione dovranno essere pubblicati integri, aggiornati, completi, assicurando la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, la conformità ai documenti originali, indicandone la provenienza e consentendo la loro riutilizzazione. Le informazioni dovranno essere caratterizzate da adeguata qualità.

Art. 7. Dati aperti e riutilizzo

Prevede che i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria resi disponibili a seguito dell'accesso civico siano pubblicati in formato di tipo aperto, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale.

Art. 8. Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione

Disciplina la decorrenza e la durata dell'obbligo di pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni, disponendo, in particolare, che i documenti, contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria, siano tempestivamente pubblicati sul sito istituzionale dell'amministrazione che li ha adottati e siano costantemente aggiornati.

La durata dell'obbligo di pubblicazione è di 5 anni decorrenti dal 1 ° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti abbiano esaurito la loro efficacia.

Art. 9. Accesso alle informazioni pubblicate sui siti

Comma 1.

I siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni devono prevedere una apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente", nella quale contenere tutti i dati oggetto di pubblicazione in base alla normativa vigente. Per rendere maggiormente fruibili le informazioni contenute nella sezione, le P.A. non possono prevedere filtri od adottare altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione.

Comma 2.

Prevede che scaduto il termine di durata dell'obbligo di pubblicazione, i documenti, le informazioni e i dati siano comunque conservati e resi disponibili all'interno di distinte sezioni della directory "archivio" del sito istituzionale, e siano altresì debitamente segnalati all'interno di tale

Evoluzione legislativa

directory. I documenti possono peraltro essere trasferiti in tali sezioni anche prima della scadenza dei cinque anni, purché sul sito si dia idonea segnalazione del trasferimento.

Art.10. Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

Comma 1.

Stabilisce che ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotti un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente.

Il Programma dovrà indicare compiutamente le iniziative, previste da ciascuna amministrazione, per garantire un adeguato livello di trasparenza, la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

Comma 2.

Il Programma dovrà indicare analiticamente le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia assegnati alle iniziative effettivamente intraprese a tali fini. Le misure del Programma per la trasparenza sono collegate con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione. A tal fine il Programma costituisce una sezione del Piano di prevenzione della corruzione.

Comma 3.

Gli obiettivi indicati nel Programma in esame debbono essere formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, quale definita in via generale nel Piano della performance. La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituirà un'area strategica di ogni amministrazione, che dovrà tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.

Comma 4.

Le P.A. dovranno garantire la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance.

Comma 5.

Stabilisce che, ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché del